



Il Mio Patronato

Via Emilia Est, 1058 - 41126 Modena Cell - 3938020204

La legge di stabilita' 2015 ([legge 190/2014](#)), ai commi da 125 a 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal **1° gennaio 2015** fino al **31 dicembre 2017**, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Si tratta di una misura temporanea destinata a sostegno della natalità corrisposta alle famiglie in situazione di maggior disagio sociale. L'assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari - è corrisposto fino al compimento del **terzo anno d'età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

La misura è stata prorogata anche con riferimento alle nascite o alle adozioni intervenute tra il 1° gennaio ed il **31 dicembre 2018** per effetto dell'articolo 1, co. 141 e 142 della legge di bilancio per il 2018 **ma per un periodo temporale ridotto**: il bonus spetta ,infatti, solo per il **primo anno di vita** del bimbo o per il primo anno dopo l'adozione contro i tre anni precedenti (Cfr: Circolare Inps 50/2018). Il beneficio è stato recentemente ulteriormente prorogato con l'articolo 23-*quater* del Decreto legge 119/2018 convertito con legge 136/2018 con riferimento alle nascite o adozioni avvenute tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2019** sempre solo per il primo anno di vita del bimbo o dell'ingresso nel nucleo familiare del minore in caso di adozione.

Per poter ottenere il beneficio economico si richiede tuttavia la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **25.000 euro annui**. L'importo dell'assegno di **960 euro annui è raddoppiato a 1.920 euro** quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai **7.000 euro annui**.

L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari a **960 euro** ovvero per un importo pari a **160 euro** se la misura annua dell'assegno è pari a **1.920 euro** ed è cumulabile in caso di più figli nati nel periodo oggetto dell'agevolazione. In caso di figlio **successivo al primo**, nato o adottato **tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019**, l'importo dell'assegno predetto e' aumentato del 20 per cento, pertanto passa a 96 euro e 192 euro al mese a seconda dell'ISEE (l'Inps dovrà chiarire la casistica dei parti gemellari). L'assegno è corrisposto ai **cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti nel nostro paese** ([su questi ultimi si veda quanto recentemente stabilito dal Tribunale di Bergamo](#)) e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

La domanda puo' essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata **non oltre il termine di 90 giorni** dalla nascita o dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. dall'adozione del bimbo. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre questo termine, l'assegno **decorre dal mese di presentazione della domanda**. Ad esempio se il bimbo è nato il 31 luglio 2016 il genitore ha diritto al bonus da luglio 2016 sino al 31 dicembre 2018, data di scadenza della misura. Se il bimbo è nato il 31 luglio 2014 ed il genitore, non conoscendo l'agevolazione o non avendone i requisiti per goderne dall'inizio, presenta domanda il 31 luglio 2016 avrà diritto al bonus dal luglio 2016 al luglio 2017 data in cui compie il terzo anno di vita.

Il D.P.C.M. 27 febbraio 2015 ha definito le procedure necessarie per l'erogazione e il monitoraggio del beneficio. L'articolo 6, comma 1 del decreto, ha incaricato l'INPS di inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione delle domande accolte e dei relativi oneri con riferimento alla mensilità precedente. Inoltre, qualora l'onere sostenuto dall'INPS per tre mensilità consecutive fosse superiore alle previsioni di spesa annuali sopra riportate, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande fin quando non viene emanato un nuovo decreto

interministeriale - MEF, lavoro e delle politiche sociali e salute -, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.